

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1974

Presidenza del Vice Presidente AZIMONTI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1687) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 375, 377, 378 e passim
CENGARLE, sottosegretario di Stato per il lavoro la previdenza sociale . . . . .	378
GIOVANNETTI . . . . .	377
MANENTE COMUNLE, relatore alla Commissione . . . . .	376, 378
TORELLI . . . . .	379
VARALDO . . . . .	378

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1687) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mamente Comunale di riferire alla Commissione.

MANENTE COMUNALE, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, veniva istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ed il Governo veniva delegato ad emanare, tra le altre, le norme relative all'organizzazione e alle funzioni del nuovo ente.

L'articolo 13 della legge ha stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ENEL è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva ed individuale, ed ha conferito al Governo la delega ad emanare le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale al fine di unificare i sistemi esistenti all'atto della costituzione dell'Enel, tenuto conto che diverse società produttrici di elettricità provvedevano con Casse di previdenza particolari ad assicurare i relativi trattamenti al personale dipendente.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1965, in virtù dell'esercizio della delega al Governo, si è disposto che i lavoratori dipendenti dell'ENEL sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, che si avvale, per le prestazioni sanitarie dovute ai lavoratori, della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'ENEL al fine di conservare a detti lavoratori trattamenti e forme di assistenza di maggior favore rispetto a quelli previsti dall'assicurazione generale obbligatoria contro le malattie.

L'INAM, che riceve dall'ENEL i contributi per l'assicurazione contro le malattie, ha l'obbligo di versare alla Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'ENEL una somma globale quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi assistenziali effettuati, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'INAM e la Commissione centrale della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'ENEL.

Tale somma globale, determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalla Cassa mutua, di quelli delle sedi provinciali dell'INAM, nonché dell'azione di prevenzione svolta dalla Cassa mutua nell'interesse degli assicurati, è stata fissata, dal citato decreto presidenziale del 1965, nella misura minima del 65 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi e nell'aliquota massima del 70 per cento in caso di modifiche dei costi assistenziali.

Con il disegno di legge n. 1687 d'iniziativa del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, si propone di elevare detti limiti, dal 1° gennaio 1972, rispettivamente dal 65 al 70 per cento e dal 70 al 75 per cento e, dal 1° gennaio 1973, dal 70 al 75 per cento e dal 75 all'80 per cento.

Il provvedimento parte dalla constatazione che i vigenti limiti di aliquota, fissati in varia percentuale dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 165 (65 per cento per il 1965; 67,55 per cento per il 1966; 68,35 per cento per il 1967 e 70 per cento per gli anni 1968, 1969, 1970 e 1971) sono risultati inadeguati a far fronte alle reali esigenze della Cassa mutua di malattia per i lavoratori dipendenti dell'ENEL, i cui *deficit* vanno dagli oltre 844 milioni per il 1968 ai 5 miliardi e 653 milioni circa per il 1971.

Va anche sottolineato che la particolarità del rapporto istituito tra l'ENEL e l'INAM ai fini dell'assistenza malattia a mezzo della Cassa mutua, non ha fatto partecipare la Cassa mutua ad altre forme di finanziamento della gestione assistenza di malattia dell'INAM provenienti dallo Stato e da altre gestioni di previdenza.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa le percentuali già indicate nei suoi limiti minimo e massimo; l'articolo 2 prevede la possibilità di utilizzare le somme globali aumentate come sopra per la copertura del *deficit* dei passati esercizi e non rimborsati perchè eccedenti le percentuali in precedenza fissate; nell'articolo 3, infine, considerata la rilevanza dei rapporti economici intercorrenti tra l'INAM e la Cassa mu-

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (3 luglio 1974)

tua di malattia dell'ENEL, viene prevista l'inclusione di un rappresentante dell'INAM in ciascuno degli organi collegiali di gestione e di controllo, centrali e periferici, della stessa Cassa mutua.

Il disegno di legge è stato approvato il 5 giugno 1974 dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa.

Al Senato il provvedimento è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, previ pareri della 5<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione, che già si sono espresse favorevolmente. Il relatore ne raccomanda l'approvazione senza modificazioni, trattandosi di provvedimento che è diretto ad assicurare le possibilità operative della Cassa e, quindi, l'attuazione del diritto all'assistenza per i lavoratori dell'ENEL, che sono circa 101.000.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Manente Comunale per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**G I O V A N N E T T I .** Signor Presidente, il problema sottoposto al nostro esame suscita delle perplessità, anche se siamo tutti convinti che effettivamente vi sono delle difficoltà per la Cassa mutua dei dipendenti dell'ENEL.

Siamo chiamati a discutere di questo disegno di legge nel momento in cui si stanno esaminando misure di risanamento per gli enti mutualistici e quando si propone, tra l'altro, di porre a carico dei lavoratori una quota del costo dei medicinali. Mentre dunque si agitano questi gravi problemi, noi ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un provvedimento settoriale e parziale, che accentua lo stato di confusione generale che esiste nel settore mutualistico.

Cosa si propone in sostanza il disegno di legge in argomento? Il trasferimento del passivo di una mutua ad un'altra — quando ambedue sono in *deficit* —, e cioè un assetto di carattere economico. Ora, credo che chiunque di noi sia al corrente della situazione interna dell'ENEL. Quando vi fu il passaggio dei lavoratori delle società elettriche all'ENEL, quale parametro di riferi-

mento per i trattamenti previdenziali si assunse la situazione di miglior favore esistente. Per i dipendenti delle società elettriche vi erano trattamenti particolari: ad esempio le protesi erano a carico della Mutua e così pure, in campo oculistico, gli occhiali, eccetera. In generale, si deve affermare che la Mutua aziendale dell'ENEL pratica agli elettricisti un trattamento migliore rispetto a quello praticato dall'INAM. Ora, tutte queste provvidenze rappresentano indubbiamente un fatto positivo, e nessuno lo contesta, ma rappresentano anche la conferma degli squilibri esistenti nel nostro Paese, perchè mentre alcuni settori godono già di un trattamento che riteniamo giusto, altri si trovano ancora a doverlo conquistare.

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, stabiliva che le quote riscosse da parte dell'INAM a carico dei lavoratori fossero utilizzate dalla Mutua aziendale nella misura del 65 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento.

Tali aliquote sono state man mano modificate, ma non si è andati più in là del settanta per cento. L'aumento delle prestazioni e dei costi ha provocato la crisi della mutua aziendale, sicchè il disegno di legge in esame prevede un aumento delle aliquote da versare a favore della Cassa; io peraltro non ritengo che ciò possa portare ad un risanamento della situazione: tutt'al più porterà solo alla copertura del passivo esistente.

Ma il problema sostanziale è un altro: possiamo continuare a procedere con provvedimenti parziali e del tutto inadeguati? O non dobbiamo, invece, attendere la riforma sanitaria, da tutti auspicata e per la quale si dice che il relativo progetto di legge sia pronto? Questa situazione di incertezza è fonte di gravi perplessità e le attese sono divenute ormai patologiche. Siamo quindi dell'avviso che il provvedimento richieda ulteriori approfondimenti e ulteriori elementi di valutazione. Altrimenti non ci sentiamo di approvare il disegno di legge così com'è, e preannunciamo la nostra astensione, che è il minimo che possiamo fare.

Il problema, in definitiva, è politico, ed è il grande problema del nostro Paese: esisto-

no situazioni di squilibrio in tutte le categorie, ed una serie di provvedimenti tendenti a sanarle. Tali provvedimenti, presi uno per uno, si rivelano più o meno giusti; ma non esiste alcuna linea direttrice generale che li coordini in modo armonico.

Per tali motivi — ripeto — il Gruppo comunista si asterrà, qualora si dovesse procedere oggi stesso alla votazione del disegno di legge.

V A R A L D O . Come mai l'INAM trattiene una parte dei contributi senza versarli tutti alla Cassa mutua? Ed in quale misura?

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione*. Nella trattativa per la stesura del primo contratto dei dipendenti, dopo la nazionalizzazione, fu stabilito che l'INAM fosse l'Ente riscuotitore dei contributi, da erogare poi alla Cassa nella misura minima del 65 per cento. Vi sono state poi delle modifiche, per cui tale percentuale è stata portata al settanta per cento.

V A R A L D O . Ma per quale motivo l'INAM trattiene il 30 per cento?

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione*. Ciò avviene perchè la percentuale dei contributi non versata dall'INAM alla Cassa mutua viene utilizzata per provvedere all'assistenza ospedaliera, che resta demandata all'Istituto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Giovannetti, c'è da dire che, in linea di principio, risponde a verità che questo, come altri provvedimenti, ha carattere settoriale. Dobbiamo però risalire all'origine, cioè al momento in cui vi fu la trattativa per stabilire i trattamenti di tutti i dipendenti delle varie società elettriche: in quell'occasione non si è pensato

di affidare esclusivamente all'INAM l'assistenza contro le malattie.

Nell'attuale situazione è comunque assolutamente indispensabile che il disegno di legge venga approvato, tenendo anche presente che la Cassa mutua dell'ENEL non ha partecipato alla ripartizione degli altri fondi assegnati agli istituti assistenziali, proprio per il particolare rapporto istituito tra la stessa Cassa e l'INAM.

Ritengo pertanto che il provvedimento debba venire approvato nella stesura a noi pervenuta, senza alcuna modifica.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con le osservazioni del relatore, rilevando altresì la fondatezza delle considerazioni esposte dal senatore Giovannetti: ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che riguarda una determinata categoria. Sta di fatto però che la Cassa mutua dei dipendenti dell'ENEL è gravata da un *deficit* che è andato via via aumentando. Nel 1968 è stato di 844 milioni, ha toccato i tre miliardi nel 1970 e nel 1971 ed ha raggiunto la bellezza di lire 5.652.586.195 l'anno passato. Queste le cifre. È chiaro tuttavia che qualche cosa deve essere cambiata a monte, ed è sotto questo aspetto che ritengo che il Ministro della sanità possa mantener fede a quanto già promesso pubblicamente, nel senso che entro il corrente mese possa essere concretizzata la riforma sanitaria, attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge.

Ora, però, di fronte ad una situazione ben precisa era necessario intervenire. C'è da tener presente che questo disegno di legge è frutto anche di una particolare intesa raggiunta al Ministero del lavoro in presenza di determinate richieste della categoria. Non c'era altro modo per risolvere il problema e si è dunque deciso di intervenire, dando così soddisfazione alle richieste portate avanti dai lavoratori elettrici. Pregherei quindi la Commissione di approvare il testo del disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1° gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento ».

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini della determinazione della somma globale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, sono prese in considerazione anche le quote di spesa degli esercizi precedenti non rimborsate alla Cassa perchè eccedenti il limite massimo della somma stessa previsto dalla normativa in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« La Cassa dovrà prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno

dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici ».

(E approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T O R E L L I . Dichiaro di votare a favore, per le valutazioni esposte dal rappresentante del Governo: non c'è infatti altra maniera per dare una sistemazione a questa Cassa mutua.

Ma non posso dimenticare — e mi ricollego a quanto ha accennato il senatore Giovannetti — che andiamo a tutelare il trattamento di miglior favore goduto dagli elettrici scaricando il passivo della mutua in questione sull'INAM. Dire che questa è una politica razionale, sarebbe dire una cosa assurda. Capisco quindi le perplessità che hanno animato l'intervento del collega Giovannetti, di cui condivido lo spirito. Occorre tuttavia prendere atto che allo stato delle cose non è possibile operare con un sistema diverso. Siamo però in vista della riforma generale del sistema mutualistico, e nel quadro della riforma i debiti dovranno essere tutti pagati. Non mi oppongo quindi a questo disegno di legge, anche se, in fondo, non ha una sua legittimazione, se non quella di sistemare un settore (aggravandone, però, sempre di più, un altro). Comunque, in vista di ciò che sta per avvenire, mi adeguo e voto a favore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,55.*